

Bruxelles, 18 maggio 2016  
(OR. en)

8939/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0284 (COD)**

---

---

PI 57  
CODEC 660  
RECH 138  
EDUC 140  
COMPET 236  
SAN 185  
AUDIO 59  
CULT 40  
DIGIT 50

#### **NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8621/16
n. doc. Comm.:	15302/15+ADD 1+ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno - Orientamento generale

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 9 dicembre 2015.

La proposta è una delle prime iniziative della Commissione nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, il cui obiettivo è creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali. È volta a eliminare gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera affinché gli utenti che abbiano sottoscritto un abbonamento a contenuti online o li abbiano acquistati nel proprio Stato membro di residenza possano avere accesso agli stessi contenuti anche quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro.

Il 13 maggio 2016, a seguito di intensi lavori nel corso della presidenza dei Paesi Bassi, il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha raggiunto un ampio consenso sulla più recente proposta di compromesso della presidenza, figurante nell'allegato della presente nota. Ci sono tuttavia ancora due questioni in sospeso, non ritenute accettabili da alcune delegazioni, cioè i) la presenza temporanea e ii) l'esenzione dalla verifica. Tali questioni sono analizzate nella parte II qui di seguito.

## **II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO**

### **A. Definizione di "temporaneamente presente in uno Stato membro" (art. 2, lettera d))**

È ampiamente riconosciuto che la chiarezza relativamente al significato di tale termine sia di importanza fondamentale per l'applicazione del regolamento.

Per la maggior parte delle delegazioni il testo contenuto nella proposta di compromesso della presidenza, in combinato disposto con la definizione di "Stato membro di residenza" (si veda lo stesso articolo alla lettera c)), offre sufficiente chiarezza e certezza del diritto.

Alcune delegazioni hanno tuttavia richiesto di aggiungere a tale definizione un criterio temporale, cioè che la presenza temporanea debba essere transitoria e breve. Il criterio temporale proposto mira a evitare eventuali interpretazioni eccessivamente ampie, che le delegazioni in questione considerano equivalenti a un accesso transfrontaliero.

### **B. Esenzione dall'obbligo di verifica (art. 3B, paragrafi 5) e 6))**

Il regolamento obbliga i fornitori di servizi di contenuti online a consentire la portabilità di tali contenuti. I fornitori di servizi di contenuti online hanno anche l'obbligo di verificare lo Stato membro di residenza dei propri abbonati al fine di stabilire quando questi siano temporaneamente presenti in un altro Stato membro.

Dato che tale obbligo di verifica esiste per proteggere gli interessi dei titolari dei diritti o di chiunque altro abbia diritti sui contenuti online, la maggior parte delle delegazioni è del parere che il regolamento debba contenere una disposizione che consenta ai titolari dei diritti di scegliere di essere esentati dalla verifica al fine di evitare l'indebita limitazione della libertà dei titolari dei diritti di autorizzare l'utilizzo dei propri contenuti come desiderano. Tale disposizione introdurrebbe dunque un'esenzione dagli obblighi di verifica laddove questi non siano adeguati al settore o al tipo di contenuto in questione. La proposta di compromesso della presidenza stabilisce che, malgrado i titolari dei diritti possano consentire l'accesso ai propri contenuti e il relativo uso senza verifica dello Stato membro di residenza, tutti gli altri aspetti del regolamento rimangono applicabili, nel qual caso lo Stato membro di residenza dell'abbonato è stabilito per mezzo dell'accordo concluso tra il fornitore di servizi online e l'abbonato. Inoltre è previsto esplicitamente che gli accordi tra i fornitori di servizi online e i titolari dei diritti non possano limitare la possibilità di questi ultimi di ritirare la propria autorizzazione, fatto salvo un preavviso ragionevole al fine di evitare interruzioni abusive delle attività dei fornitori di servizi.

Alcune delegazioni ritengono tuttavia che la possibilità di concordare che non è necessario effettuare la verifica potrebbe comportare abusi da parte dei fornitori che dispongono di un notevole potere di mercato rispetto a titolari dei diritti meno potenti e hanno pertanto richiesto che tale disposizione si applichi solo a contenuti messi a disposizione di tutti i fornitori di servizi online nell'Unione europea su base non esclusiva.

### **III. CONCLUSIONE**

Sulla base della più recente proposta di compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota, si invita il Consiglio a risolvere le questioni in sospeso di cui sopra e ad adottare un orientamento generale sulla proposta di regolamento.

**Proposta di compromesso della presidenza di un**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno  
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'accesso senza ostacoli ai servizi di contenuti online da parte dei consumatori nell'intera Unione è importante per il corretto funzionamento del mercato interno. Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online portabili, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione a fini di vacanza, viaggio o affari. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono in questi casi l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione.

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag. ...

- (2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano nello Stato membro di residenza, ma anche quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.
- (3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di continuare ad accedere ai servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nello Stato membro di residenza, né possano fruire di tali servizi.
- (4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi di contenuti online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

- (5) Lo stesso vale per altri contenuti come gli eventi sportivi che non sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione ma che possono essere protetti dal diritto d'autore, dai diritti connessi o in virtù di altre norme specifiche della legislazione nazionale e che spesso sono concessi in licenza dagli organizzatori di tali eventi o offerti da fornitori di servizi di contenuti online su base territoriale. Le trasmissioni di tali contenuti da parte di organismi di diffusione radiotelevisiva sarebbero protette dai diritti connessi che sono stati armonizzati a livello dell'Unione. Le trasmissioni di tali contenuti inoltre includono spesso elementi protetti dal diritto d'autore, quali musica, grafica o sequenze video di apertura o di chiusura. Inoltre, alcuni aspetti di tali trasmissioni relative a eventi di particolare rilevanza per la società o di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca sono stati armonizzati dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>. I servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE comprendono infine servizi che forniscono accesso a contenuti quali eventi sportivi, notizie o avvenimenti di attualità.
- (6) Sempre più spesso pertanto i servizi di contenuti online sono commercializzati in un pacchetto in cui i contenuti che non sono protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi non sono separabili dai contenuti protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi senza ridurre notevolmente il valore dei servizi forniti ai consumatori. Ciò vale in particolare per i contenuti premium quali gli eventi sportivi o altri eventi di notevole interesse per i consumatori. Al fine di consentire ai fornitori di servizi di contenuti online di assicurare ai consumatori che siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza il pieno accesso ai propri servizi di contenuti online, è indispensabile che il presente regolamento sia esteso anche a tali contenuti utilizzati dai servizi di contenuti online e si applichi pertanto ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE, nonché alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva nella loro interezza.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pagg. 1-24).

- (7) I diritti su opere e altri materiali protetti sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.
- (8) I fornitori di servizi di contenuti online che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti, come libri, opere audiovisive, musica registrata o trasmissioni, devono avere pertanto il diritto di usare tali contenuti per i pertinenti territori.
- (9) La trasmissione, da parte del fornitore di un servizio di contenuti online, di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi necessita dell'autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti o esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda i contenuti da includere nella trasmissione. Ciò vale altresì allorché tale trasmissione è effettuata allo scopo di consentire a un consumatore di effettuare un download al fine di usufruire di un servizio di contenuti online.

---

<sup>3</sup> Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

<sup>4</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

<sup>5</sup> Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

<sup>6</sup> Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

- (10) L'acquisizione di una licenza per i diritti in questione non è sempre possibile, in particolare allorquando i diritti sui contenuti sono concessi in licenza su base esclusiva. Al fine di garantire l'esclusività territoriale, i fornitori di servizi di contenuti online spesso si impegnano, nei contratti di licenza stipulati con i titolari dei diritti, compresi gli organismi di diffusione radiotelevisiva o gli organizzatori di eventi, a impedire ai propri abbonati l'accesso ai loro servizi e la relativa fruizione al di fuori del territorio per il quale il fornitore è titolare di licenza. Tali restrizioni contrattuali imposte ai fornitori li obbligano ad adottare misure quali il diniego dell'accesso ai loro servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio in questione. Uno degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è costituito pertanto dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi di contenuti online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra detti fornitori e i titolari dei diritti.
- (11) La Corte ha inoltre concluso nella sentenza nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a. (EU:C:2011:631), che talune restrizioni alla prestazione di servizi non possono essere giustificate con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- (12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e diritti connessi e di offrire un approccio comune alla fornitura di servizi di contenuti online ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza, in modo da garantire che cessino di esistere gli attuali ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno.
- (12 bis) Tenuto conto che vi sono strumenti dell'Unione adottati nel settore fiscale, è necessario escludere tale settore dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere sull'applicazione di alcuna disposizione in materia di fiscalità.

- (13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.
- (14) Un servizio online che non è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE e che si avvale di opere, di altri materiali o delle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva in modo puramente accessorio non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali servizi comprendono i siti web che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti solo in maniera accessoria, quali elementi grafici o musica utilizzata come sottofondo, nei casi in cui lo scopo principale di tali siti web è, per esempio, la vendita di merci.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nel loro Stato membro di residenza, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori di servizi di contenuti online che non offrono servizi portabili nello Stato membro di residenza di un abbonato di prestarli a livello transfrontaliero.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore. Il pagamento di una tariffa obbligatoria quale un canone di trasmissione non dovrebbe essere considerato un pagamento di un corrispettivo in denaro per usufruire di un servizio di contenuti online.

- (17) I fornitori di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro normalmente non verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati.

L'inclusione di tali servizi di contenuti online nell'ambito di applicazione del presente regolamento implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. D'altra parte l'esclusione di tali servizi dall'ambito di applicazione del regolamento implicherebbe che, anche qualora decidessero di investire in strumenti che consentono la verifica dello Stato membro di residenza dei loro abbonati, tali servizi non potrebbero beneficiare del meccanismo giuridico previsto dal presente regolamento che consente ai fornitori di servizi di contenuti online di offrire i loro servizi su base portabile in tutta l'Unione. Per tale ragione i fornitori di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro dovrebbero poter disporre dell'opzione di essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, su loro decisione e a condizione che rispettino le prescrizioni sulla verifica dello Stato membro di residenza. Se decidono di esercitare questa opzione, tali fornitori dovrebbero essere tenuti a rispettare le disposizioni del presente regolamento allo stesso modo dei fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. Inoltre dovrebbero informare della loro decisione di esercitare tale opzione gli abbonati, i pertinenti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online. Tale informazione potrebbe essere fornita sul sito web del fornitore.

- (18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

- (19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui garantisca una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a tale garanzia. Il fornitore dovrebbe fornire in anticipo ai suoi abbonati informazioni generali riguardanti la qualità della prestazione di un servizio di contenuti online in Stati membri diversi da quello di residenza, in particolare informazioni sul fatto che la qualità della prestazione può essere diversa rispetto a quella del servizio di contenuti online nello Stato membro di residenza. Tale informazione potrebbe essere fornita sul sito web del fornitore.
- (20) Al fine di garantire che i fornitori dei servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro ottemperino all'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che i fornitori che prestano legalmente servizi di contenuti online portabili contro pagamento di un corrispettivo in denaro nello Stato membro di residenza degli abbonati sono sempre autorizzati a prestare detti servizi a tali abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. A ciò si perverrebbe stabilendo che ai fini del presente regolamento la prestazione di tali servizi di contenuti online, l'accesso agli stessi e la loro fruizione siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell'abbonato. Un servizio di contenuti online è prestato legalmente se sia il servizio sia i contenuti sono forniti in modo lecito nello Stato membro di residenza. Il presente regolamento e in particolare il meccanismo giuridico che localizza la fornitura di un servizio di contenuti online, l'accesso allo stesso e la sua fruizione nello Stato membro di residenza dell'abbonato non impedisce a un fornitore di offrire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in un altro Stato membro un servizio di contenuti online che il fornitore presta legalmente in quello Stato membro.

- (21) Ai fini della concessione in licenza del diritto d'autore e dei diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e di altri materiali protetti, nonché gli atti di estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis, cui si procede allorché il servizio viene prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, si considererebbero come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si considererebbe pertanto che i fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza di tali abbonati. Quando i fornitori possono procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro dell'abbonato sulla base di un'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, l'abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza dovrebbe poter accedere ai servizi e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato suo diritto nel proprio Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di un fornitore a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e la fruizione del servizio da parte di tale abbonato conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per l'utilizzo dei contenuti del servizio.
- (22) I fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera di tali servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili. I fornitori e i titolari dei diritti pertinenti alla fornitura dei servizi di contenuti online non dovrebbero essere autorizzati a eludere l'applicazione del presente regolamento scegliendo la legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile ai contratti tra di loro o ai contratti tra fornitori e abbonati.

- (22 bis) Il presente regolamento definisce vari concetti necessari alla sua applicazione, tra cui quello di Stato membro di residenza. Lo Stato membro di residenza andrebbe determinato tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento e dell'esigenza di assicurarne un'applicazione uniforme nell'Unione. La definizione di Stato membro di residenza implica che l'abbonato abbia la residenza effettiva e stabile nello Stato membro in cui ritorna regolarmente. Un fornitore che abbia determinato lo Stato membro di residenza a norma del presente regolamento dovrebbe essere in grado di presumere che, ai fini del presente del regolamento, lo Stato membro di residenza verificato sia l'unico Stato membro di residenza dell'abbonato. I fornitori non dovrebbero essere tenuti a verificare se i loro abbonati siano anche abbonati a un servizio di contenuti online in un altro Stato membro.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe obbligare i fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza ad avvalersi di strumenti efficaci per verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe sempre essere ragionevole e non andare al di là di quanto è necessario per conseguire lo scopo di determinare lo Stato membro di residenza. A tale fine i fornitori dovrebbero basarsi sugli strumenti di verifica elencati nel presente regolamento. L'obiettivo dell'elenco in questione è garantire la certezza del diritto quanto agli strumenti di verifica cui i fornitori dovrebbero ricorrere. In ogni caso, è opportuno tener conto dell'efficacia di uno specifico strumento di verifica nello Stato membro in questione e per il determinato tipo di servizio di contenuti online. A meno che lo Stato membro di residenza non possa essere determinato con un grado sufficiente di certezza sulla base di un unico strumento di verifica, i fornitori dovrebbero basarsi su una combinazione di tali strumenti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe consentire gli accordi tra i fornitori di servizi di contenuti online e i titolari dei diritti per quanto concerne gli specifici strumenti di verifica, elencati o meno nel presente regolamento, che i fornitori dovrebbero usare. Si dovrebbe consentire così una certa flessibilità quanto alla scelta dello strumento di verifica. Tali strumenti dovrebbero inoltre essere efficaci, ragionevoli e non andare al di là di quanto è necessario per conseguire lo scopo di determinare lo Stato membro di residenza.

Il fornitore di un servizio di contenuti online può chiedere all'abbonato di presentare le informazioni necessarie al fine di verificare in misura sufficiente lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Se l'abbonato non presenta tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza come previsto dal presente regolamento, il fornitore non dovrebbe assicurare la portabilità transfrontaliera del servizio di contenuti online a tale abbonato a norma del presente regolamento.

(23 bis) Ciononostante, i titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online dovrebbero continuare ad avere la facoltà di autorizzare l'accesso ai loro contenuti e il loro uso ai sensi del presente regolamento senza verifica dello Stato membro di residenza. Ciò potrebbe essere particolarmente pertinente in settori come la musica e i libri elettronici. I titolari dei diritti dovrebbero potere prendere liberamente queste decisioni quando stipulano accordi con i fornitori. Gli accordi tra i titolari dei diritti e i fornitori non dovrebbero limitare la possibilità dei titolari dei diritti di revocare tale autorizzazione dando un preavviso ragionevole al fornitore. Nei casi in cui i titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o di altri diritti decidono di autorizzare l'accesso e l'uso dei loro contenuti senza verifica dello Stato membro di residenza, è opportuno che tutti gli altri aspetti del presente regolamento continuino ad applicarsi, mentre l'accordo tra il fornitore e l'abbonato per la fornitura di un servizio di contenuti online dovrebbe essere sufficiente a determinare lo Stato membro di residenza di quest'ultimo.

(23 ter) Gli strumenti di verifica possono includere il campionamento o controllo periodico degli indirizzi IP, anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione esatta bensì la presenza temporanea dell'abbonato in un altro Stato membro mentre ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

- (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alle direttive 95/46/CE<sup>7</sup> e 2002/58/CE<sup>8</sup>. I riferimenti alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE dovrebbero essere intesi come riferimenti alla legislazione attualmente in vigore nonché alla legislazione che la sostituirà. In particolare, alla luce dell'obbligo giuridico a norma del presente regolamento di verificare lo Stato membro di residenza, i fornitori di servizi di contenuti online dovrebbero garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita. Le misure tecniche e organizzative necessarie dovrebbero includere la fornitura di informazioni trasparenti agli abbonati riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità, nonché la garanzia di misure di sicurezza appropriate.
- (25) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le disposizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato.

---

<sup>7</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>8</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

- (25 bis) Il presente regolamento non incide sull'applicazione della direttiva 2014/26/UE<sup>9</sup>, e in particolare del suo titolo III. Le norme previste nel presente regolamento sono coerenti con l'obiettivo di facilitare l'accesso legittimo a contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi nonché ai servizi a essi collegati.
- (26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

---

<sup>9</sup> Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98.

- (27) Poiché il regolamento si applicherà pertanto ad alcuni contratti e diritti acquisiti prima della data della sua applicazione, è inoltre opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data della sua applicazione per consentire ai titolari dei diritti e ai fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro di adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla nuova situazione, nonché per consentire ai fornitori di modificare le condizioni di fruizione dei loro servizi. Le modifiche alle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online offerti in pacchetti che combinano un servizio di comunicazione elettronica e un servizio di contenuti online introdotte esclusivamente per ottemperare ai requisiti del presente regolamento non conferiscono agli abbonati alcun diritto, ai sensi delle leggi nazionali che recepiscono il quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di recedere dai contratti di fornitura di tali servizi di comunicazione elettronica.
- (28) Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Ciò è necessario allo scopo di garantire un'applicazione uniforme delle norme sulla portabilità transfrontaliera in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore contemporaneamente per tutti i servizi di contenuti online. Solo un regolamento garantisce la certezza giuridica necessaria per consentire ai consumatori di beneficiare appieno della portabilità transfrontaliera in tutta l'Unione.

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non influisce pertanto in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non richiede inoltre che i fornitori prendano misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori che offrono servizi di contenuti online senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non esercitano l'opzione di consentire la portabilità transfrontaliera dei loro servizi. Esso non impone pertanto costi sproporzionati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

*Obiettivo e ambito di applicazione*

- 1) Il presente regolamento introduce un approccio comune nell'Unione al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online portabili nei loro Stati membri di residenza abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne, allorché temporaneamente presenti in un altro Stato membro.
- 2) Il presente regolamento non si applica al settore fiscale.

*Articolo 2*

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nel suo Stato membro di residenza;
- b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro, stabilito a norma dell'articolo 3B, in cui l'abbonato ha la residenza effettiva e stabile a cui ritorna regolarmente;
- d) "temporaneamente presente in uno Stato membro": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza per un periodo di tempo limitato;

- e) "servizio di contenuti online": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore presta legalmente a un abbonato nello Stato membro di residenza di quest'ultimo a condizioni prestabilite, online e su base portabile e che è:
- i) un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE, o
  - ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta;
- f) "portabile": il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne nello Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.

### *Articolo 3*

#### *Obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online*

- 1) Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato contro pagamento di un corrispettivo in denaro garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.
- 2) L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente sottoscritto dal fornitore.
- 3) Il fornitore fornisce all'abbonato le informazioni concernenti la qualità della prestazione del servizio in questione fornito in conformità del paragrafo 1 prima di fornire tale servizio. Le informazioni sono fornite con strumenti che sono adeguati e proporzionati.

### *Articolo 3 A*

#### *Opzione per consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online a norma del presente regolamento*

- 1) Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro può scegliere di consentire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne in conformità del presente regolamento a condizione che il fornitore verifichi lo Stato membro di residenza dell'abbonato conformemente all'articolo 3B.
- 2) Il fornitore informa della sua decisione di fornire il servizio di contenuti online gli abbonati, i pertinenti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1 prima di fornire tale servizio. Le informazioni sono fornite mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.
- 3) Se il fornitore sceglie di fornire il servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, il presente regolamento si applica a tale fornitore.

### *Articolo 3 B*

#### *Verifica dello Stato membro di residenza*

- 1) Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato contro pagamento di un corrispettivo in denaro si avvale di strumenti efficaci per verificare lo Stato membro di residenza dei suoi abbonati. Tali strumenti sono ragionevoli e non andare al di là di quanto è necessario per conseguire il loro scopo.

2) Al fine di ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il fornitore si basa sui seguenti strumenti di verifica:

- a) una dichiarazione dell'abbonato sul proprio Stato membro di residenza;
- b) una carta di identità o altro documento valido che confermi lo Stato membro di residenza dell'abbonato;
- c) l'indirizzo di fatturazione o l'indirizzo postale dell'abbonato;
- d) i riferimenti bancari, come il conto bancario, le carte di credito o di debito locali dell'abbonato;
- e) il luogo di installazione di un set top box o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi all'abbonato;
- f) l'abbonato è una delle parti di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica nello Stato membro;
- g) l'abbonato paga un canone per altri servizi forniti nello Stato membri, come il servizio pubblico di radiodiffusione;
- h) il campionamento o il controllo periodico dell'indirizzo di protocollo Internet (IP) per individuare lo Stato membro in cui l'abbonato accede al servizio di contenuti online e ne fruisce o l'identificazione di tale Stato membro tramite altri strumenti di geolocalizzazione;
- i) la registrazione nelle liste elettorali locali, se disponibile al pubblico; oppure
- j) il pagamento di imposte locali/per-capita, se disponibile al pubblico.

A meno che lo Stato membro di residenza possa essere sufficientemente determinato sulla base di un unico strumento di verifica, il fornitore si basa su una combinazione di tali strumenti.

La dichiarazione di un abbonato sul suo Stato membro di residenza è usata solamente in combinazione con uno o più altri strumenti di verifica.

- 3) Per la verifica dello Stato membro di residenza il fornitore e i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online possono convenire sull'uso di strumenti particolari di cui al paragrafo 2 o di qualsiasi altro strumento in conformità del paragrafo 1.
- 4) Il fornitore ha il diritto di chiedere all'abbonato di fornire le informazioni necessarie per la verifica dello Stato membro di residenza. Se l'abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza come previsto dal presente regolamento, il fornitore, sulla base del presente regolamento, non permette all'abbonato di accedere al servizio di contenuti online o di fruirne quando è temporaneamente presente in uno Stato membro.
- 5) I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online possono autorizzare l'accesso ai loro contenuti e la relativa fruizione a norma del presente regolamento senza la verifica dello Stato membro di residenza, ma in altro modo in conformità del presente regolamento. In tali casi l'accordo tra il fornitore e l'abbonato per la fornitura di un servizio di contenuti online è sufficiente per stabilire lo Stato membro di residenza di quest'ultimo.
- 6) L'accordo tra il fornitore e i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online non limita la possibilità del titolare dei diritti di revocare l'autorizzazione di cui al paragrafo 5 con un preavviso ragionevole al fornitore.

#### *Articolo 4*

##### *Localizzazione della prestazione di servizi di contenuti online, dell'accesso agli stessi e della loro fruizione*

A norma del presente regolamento la prestazione di un servizio di contenuti online a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l'accesso allo stesso e la fruizione di tale servizio da parte di tale abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nel suo Stato membro di residenza.

#### *Articolo 5*

##### *Disposizioni contrattuali*

- 1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'accesso ai contenuti nei servizi di contenuti online e al loro uso e i fornitori di servizi di contenuti online, nonché quelle tra tali fornitori e i loro abbonati, che sono in contrasto con il presente regolamento.
  
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a prescindere dalla legislazione applicabile ai contratti conclusi tra fornitori di servizi di contenuti online e i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'accesso e all'uso dei contenuti nei servizi di contenuti online o ai contratti tra tali fornitori e i loro abbonati.

#### *Articolo 6*

##### *Protezione dei dati personali*

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

## *Articolo 7*

### *Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti*

Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell'accesso allo stesso e della sua fruizione conformemente agli articoli 3 e 3A dopo tale data.

## *Articolo 7bis*

### *Valutazione*

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza triennale, la Commissione valuta l'applicazione dello stesso e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Detta relazione include una valutazione della verifica dello Stato membro di residenza e, se necessario, dell'esigenza di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

## *Articolo 8*

### *Disposizioni finali*

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2) Esso si applica a decorrere da 12 mesi dalla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*